

POLIZZA INCENDIO E GLOBALE FABBRICATI

A parziale rettifica delle Condizioni di Assicurazione di seguito riportate, valgono le seguenti modifiche e integrazioni:

PRECISAZIONE:

Al paragrafo 1), alla lettera d), dopo le parole “cabine elettriche di trasformazione in muratura” sono inserite le parole “e prefabbricate”.

Al paragrafo 1), dopo la lettera d), è inserita la lettera e) Cabine elettriche da palo, e la lettera f) Cabine elettriche di terzi, come da elenco inventario in possesso del contraente.

Al paragrafo 2), alla lettera a), dopo le parole “delle cabine elettriche ubicati nei fabbricati..” sono inserite le parole “e prefabbricati”.

Dopo il Paragrafo denominato Esplosione e scoppi esterni, viene eliminato per intero il paragrafo denominato : “Alimentazione degli impianti”

Dopo il Paragrafo denominato “Indennità supplementare”, viene eliminato per intero il paragrafo denominato : “Rimpiazzo combustibile” ..

Descrizione Rischi:

- Sede Aziendale Trani Piazza Plebiscito n.20
- Deposito automezzi in Via Imbriani 172 Trani palazzina B (entrando a destra)
- Sottostazione elettrica in contrada Monachelle
- Cabina primaria strada Prov. Andria-Trani al Km.3,2
- Cabine elettriche di trasformazione in muratura, interrate, prefabbricate, **a palo e di terzi**, ubicate in Trani ed in sedi diverse, come da elenco inventario in possesso del contraente. **(vedi inventario società).**

Massimali da Assicurare non inferiore a: €5.000.000

- Impianti di trasformazione, macchinari ed impianti delle cabine elettriche ubicate nei fabbricati garantiti e assicurati

Massimali da Assicurare non inferiore a: €5.000.000

- Patrimonio immobiliare ed impianto di trasformazione presso sede aziendale Cabina Vittoria

Massimali da Assicurare non inferiore a: €3.000.000

- Escluso quanto assicurato e garantito con polizza elettronica (scheda n 3) e impianto di trasformazione ubicato nel fabbricato assicurato (vedi immediatamente sopra) presso sede aziendale, per arredi, attrezzature e magazzino

Franchigie escluse

PREMESSA

Il presente contratto di assicurazione è stipulato in applicazione del DLGS 209/05 e del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sottosoglia.

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

LEGGE

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni.

REGOLAMENTI

I regolamenti di esecuzione della predetta Legge emanati dall'organo di vigilanza sulle assicurazioni.

IMPRESA

Compagnia / Società assicuratrice.

AZIENDA O SOCIETÀ (S.p.A.)

CONTRAENTE E ASSICURATO

AMET TRANI Piazza Plebiscito n.20

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente Pubblico o di pubblica utilità

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa a fronte dei rischi coperti.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato o trasportato in caso di sinistro.

INDENNIZZO DIRETTO: la somma pagata dall'impresa delegataria alla ATPL assicurata per sinistro attivo, ai trasportati sull'autobus e al conducente dello stesso in ambito previsto dalla legge.

FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento o quota di esso da rimborsare all'impresa da parte del Contraente e assicurato nei limiti di quanto pagato dall'impresa a titolo di risarcimento del danno.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Descrizione dell'attività del contraente prevista dallo Statuto Sociale

La società si occupa:

- a) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita d'energia elettrica;
 - b) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di gas e di calore per uso domestico ed industriale;
 - c) acquisto e gestione ed esercizio di reti per le telecomunicazioni, in cavo o via etere, ed il vettoriamento di segnali telematici ed audio-video;
 - d) gestione ed esercizio d'impianti di cogenerazione e d'energia alternativa;
 - e) il trasporto e la mobilità pubblica e privata di persone e cose in ogni forma e con ogni mezzo in territorio, urbano, suburbano, extraurbano e tutte le attività connesse alla mobilità individuale e collettiva;
 - f) gestione ed esercizio d'infrastrutture per il trasporto;
 - g) gestione ed esercizio e vigilanza di parcheggi, autosili ed autostazioni sia in struttura sia su strada, compresa la rimozione e bloccaggio autoveicoli;
 - h) gestione ed esercizio d'attività di rimessaggio portuali e di trasporto marittimo;
 - i) servizi coordinati all'assistenza, alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada;
 - j) gestione ed esercizio d'impianti semaforici di segnaletica luminosa;
 - k) gestione ed esercizio d'impianti tecnologici finalizzati alla regolamentazione del traffico veicolare;
 - l) progettazione e gestione di piani di viabilità;
 - m) gestione ed esercizio d'impianti di pubblica illuminazione;
 - n) attività connesse, accessorie ed affini alle attività di cui alle precedenti lettere;
 - o) gestione, manutenzione ed esercizio d'acquedotto e fognatura;
 - p) la società svolge le attività di consulenza e del rispetto della normativa vigente,
- La Società provvede all'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta o anche attraverso partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.
- Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della Società comprende le fasi di progettazione e costruzione degli impianti, collaudo ed esercizio degli stessi in ambito territoriale nazionale ed internazionale.
- Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di società controllate, previa le opportune verifiche di fattibilità, dei seguenti ulteriori servizi e attività:

- 1) consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione/studi di fattibilità, di direzione lavori di manutenzione impiantistica che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali in relazione ai settori simili o collegati al proprio;
- 2) assumere contratti anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;
- 3) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;
- 4) esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;
- 5) gestire, senza limiti territoriali, le attività di cui innanzi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Ai sensi del D.Lgs. 209/05 l'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. del pubblicato in G.U. n. del

Ovvero, se avente sede nella U.E., è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in virtù dell'elenco redatto dall'organo di vigilanza sulle assicurazioni e pubblicato nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale.

Dette imprese estere in regime di libera prestazione dei servizi devono dichiarare nel Capitolato d'oneri, oltre ai dati previsti per tutte le imprese, anche il nome e l'indirizzo del rappresentante in Italia per la gestione dei sinistri (vedi paragrafo 2.14).

Inoltre il D.Lgs. 209/05 prevede:

- la nullità dei contratti conclusi con imprese di assicurazioni non autorizzate (art.167);
- Regola, ad integrazione dell'art. 1902, 1° comma del Cc gli effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione (Art.1681):
- Regola gli effetti della liquidazione coatta ad integrazione dell'art. 1902.02° comma Cc.
- regola l'attività degli intermediari attraverso la gestione dell'albo unificato agenti e broker.

Art. 1) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il presente contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa ovvero del broker che gestisce i contratti per conto dell'assicurato.

1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

1.3 DURATA DEL CONTRATTO.

A fronte della stabilizzazione del rapporto nel tempo la contraente è disposta a rivedere le clausole dei capitoli non gradite all'impresa attraverso una procedura negoziata, ovvero ad inserirne delle altre di reciproco gradimento quali l'estensione dei vantaggi contrattuali all'utenza fidelizzata (abbonati) e in minor parte a quella ordinaria. A promozione di questa opzione negoziata sulla poliennalità scontata la contraente può impegnarsi ad attivare una stazione di Risk-Management attivo volta a tenere sotto controllo il rischio del trasporto a cominciare dalla attuazione della manutenzione programmata di bus, linee, officina ed altre attività.

L'attivazione di questo punto avverrà eventualmente nel corso della trattativa negoziata in gara.

1.4 PAGAMENTO FRAZIONATO DEL PREMIO ANNUO

L'Impresa s'impegna di concedere, a richiesta del Contraente, il frazionamento del premio annuo. In tal caso il Contraente, a richiesta dell'Impresa,

è tenuto al pagamento dei diritti di frazionamento nella misura indicata negli Allegati.

1.5 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata o con il suo broker la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporci, di comune accordo, regolamenti e forme di comunicazione on-line.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (Art. 1 182-187 D.Lgs. 209/05).

1.6 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla Società un certificato di sicurezza rilasciato da Società di Certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio.

Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga ad attivare nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da parte dell'azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti a partecipazione agli utili.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che

comportano una modifica effettiva del rischio.

1.7. VARIAZIONI TARIFFARIE E DIRITTO DI RECESSO

In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse con l'applicazione di regole evolutive, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione entro il giorno precedente la scadenza del contratto (art. 172 D.Lgs. 209/05)

1.8. DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

1.9. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre garanzie polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate dall'assicuratore diverso dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente, ove ne ricorrano le condizioni.

1.10. ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELL'IMPRESA

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che si verificano in corso di contratto vengono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto

attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se in quanto dovute all'assicuratore.

L'impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia Spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.

1.11 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale o arbitrale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI ISVAP

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare ISVAP.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Incendio Rischi Industriali Polizza

Contraente AMET SPA

Indirizzo : PZA PLEBISCITO 20

C A P : 70059 Città : TRANI Provincia : BA

Codice fiscale o Partita IVA : 04938250729

Condizioni di Assicurazione Definizioni

Relative all'assicurazione in generale

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione; *

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Franchigia: la somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Scoperto: la parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Società: l'impresa assicuratrice

Specifiche per l'assicurazione incendio

1. Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi

2. Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità,

3. Scoppio

Reperibile di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio

4. Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento

5. Macchinario

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di Sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P R A ; impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento,

di segnalazione e comunicazione; attrezzatura e arredamento industriale dei depositi e delle dipendenze

6 Attrezzature

Mobili e arredamento; impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; serbatoi metallici e tubazioni

7 Apparecchiature elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; o elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine o impianti;

personal computer e minielaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte

8 Arredamento

Mobili, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti

9 Merci

Materie prime; ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali

10 Espodenti

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6-5-1940 ed elencati nel relativo allegato A

11 Infiammabili

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "espodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- a liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C Tipo C
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 allegato V

Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C

12 Merci speciali

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, gamettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3

13 Incombustibilità

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno

14 Tetto - Copertura - Solai

Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato • dagli agenti atmosferici, comprese

relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);

a copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti coibentazioni soffittature e rivestimenti;

a solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature

15. Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge

Norme che regolano l'assicurazione Incendio

Art 11 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose, assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: incendio

- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio

Art 12 -Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi a chiunque riferibili compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- t) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate

Sono altresì escluse:

- m) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro

Art 13 Esclusione rischio informatico

Sono esclusi i danni di:

- 1 perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- 2 indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- 3 interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1 e 2; causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - c) computer virus o software simili;

- d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;
e, per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:
- f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale;
- g) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni/i;
semprechè tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza

Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1 e 2 derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo tale parte di danno

Art 14 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) apparecchiature elettroniche;
- d) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- e) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette
stereotipe, rami per incisioni e simili;
- f) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo

Relativamente alle cose

di cui ai precedenti punti b), d), e), qualora assicurati ai sensi del presente articolo, la Società indennizza il solo costo

di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose

Medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite

Art 15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art 16 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni

Art 17 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo

quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art 1914 C.C.;

- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche
- f) In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo

Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo

Art 19 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

- b) oppure, a richiesta di una delle Parti fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art 20 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state, comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art 17;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art 21;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio

- Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art 19 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art 21 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante -

II Macchinario, attrezzatura, arredamento - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante

III - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

- per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti II e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario

Art 22 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro

Art 23 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori

Art 24 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art 1914 del C C, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata

Art 25 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art 12 lettere c) e d)

Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici, esclusi quelli di estinzione, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime

Sono esclusi i danni causati da:

- a) umidità, stillicidio e gelo, ancorché dovuti a rottura;
- b) traboccamento o rigurgito di fognature, scarichi e pluviali;
- c) usura, corrosione e mancata manutenzione;

nonché i danni:

- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento

La Società indennizza, altresì, le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture degli impianti fino alla concorrenza di Euro 500,00, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, nel limite complessivo sotto stabilito per la presente estensione di garanzia. Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 200,00
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa,

somma maggiore di Euro 25 000,00

Acqua piovana

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, intasamento o traboccamento di gronde e pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature e scatichi;
- b) dovuti alla penetrazione di acqua attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti;
- c) estetici, di umidità, stillicidio e gelo;
- d) causati dalla fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini e dighe anche se derivante da acqua piovana;
- e) subiti da impianti e serbatoi interrati ed al loro contenuto;
- f) a fabbricati aperti su uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti, anche per temporanea manutenzione o ripristino, ed a tettoie e relativi contenuti;
- g) a fabbricati in costruzione e relativo contenuto;
- h) subiti da cose all'aperto salvo quelle per natura e destinazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10,00 % dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 15 500,00

Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100 000,00.

Tale acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 3 000 000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e comunque trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli per effetto di detto valore di assicurazione a nuovo che verrà stabilito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Assicurazione del costo di ricostruzione o di Rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

per i macchinari, le attrezzature e l'attredamento, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'Art. "Valore delle cose assicurate, e determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1) In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

2) Agli effetti dell'Art. "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione, il supplemento, di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;

b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta

assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

- c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo
- 3) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento ai 'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse
- 4) Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia
- 5) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari, attrezzature od arredamento di reparti in stato di attività
- 6) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza

Beni in leasing

Si precisa che dalla garanzia sono esclusi fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione

Buona fede

A parziale deroga degli Artt "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio" delle Condizioni di Assicurazione la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in Cui la circostanza si è verificata

Caduta di meteoriti, scorie, corpi volanti od orbitanti

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta di meteoriti, scorie, corpi volanti od orbitanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi, in ogni caso, ordigni esplosivi

Colpa grave

La Società, a parziale deroga dell'Art "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente polizza, causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata

Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni della medesima natura di quelli indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate od altre cose pertinenti ad attività imprenditoriali del Contraente e dell'Assicurato, precedentemente la stipulazione del contratto, non può essere invocata dalla Società quale motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede

Dispersione liquidi

La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione

Sono esclusi i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;

c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10,00 % dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 500,00

In nessun caso la Società pagherà importo Superiore a Euro 15 500,00 per singolo sinistro

Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce

lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli, eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura, o rigurgito dei sistemi di raccolta o scarico delle acque;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento, smottamento o frammento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- cose all'aperto, ad eccezione dei setbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; t:4 fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento - amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 10,00 % dell'indennizzo stesso con il minimo di Euro 2 580,00

in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore al 80,00 % della somma assicurata alla singola ubicazione, con il massimo di Euro 5 760 000,00

Eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi

La Società indennizza:

1) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione e scoppi non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero sommossa atti dolosi compresi quelli vandalici, Compresi quelli di terrorismo... o sabotaggio;

2) gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente - o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio

La Società, ferme restando tutte le esclusioni previste dall'Art "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, salvo quanto espressamente derogato ai precedenti punti 1) e 2); non risponde dei danni:

a) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

b) di inondazione o frana o dispersione di liquidi;

c) di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

e) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale proeuizione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;

f) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata' od anormale distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione alterazione od omissione di controlli o manovre;

g) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

h) causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico

Ferme le condizioni sopra richiamate, la presente estensione di garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo

- Relativamente ai danni conseguenti ad atti di terrorismo, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore di Euro 1 000 000,00 ;
- relativamente ad ogni altro evento indennizzabile a termini della presente clausola, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore al 70,00 % della somma assicurata alla singola ubicazione, con il massimo di Euro 5 040 000,00

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari al 10,00 % dell'indennizzo con il minimo di Euro 1 500,00

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie oggetto della presente clausola con preavviso di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile pari a 0,015 per mille e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso

Nel caso in cui sia il Contraente "ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta

Fenomeno elettrico

La società, a parziale deroga dell'Art "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati

Sono esclusi i danni:

- a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche ed a componenti elettronici in genere;
- b) causati da usura o carenza di manutenzione;
- c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, ed in conseguenza di collaudi, prove ed esperimenti;
- d) dovuti a difetti per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, l'installatore od il fornitore

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 2 581,00
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a Euro 25 823,00

Fumo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - non determinato da 'usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini -

Gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e delle relative tubazioni ed organi di collegamento od intercettazione, di pertinenza dei fabbricati e dell'attività svolta, a seguito di gelo

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza di sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica, che si sia protratta oltre 72 ore

Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 516,00 ;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a Euro 516 500,00

Implosione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da implosione di serbatoi, contenitori, conduttore o tubazioni in genere, parti di macchinari, attrezzature, intendendosi per tale il repentino ed accidentale cedimento strutturale dovuto a sovrappressione esterna e/o depressione interna agli stessi

Sono esclusi i danni:

- a) al macchinario ed all'attrezzatura o loro parti in genere nelle quali si è verificata l'implosione, quando l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- b) verificatisi in conseguenza di prove, esperimenti, collaudi o mancata osservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti ed installatori;
- c) avvenuti per effetto di alterazione od omissione di controlli nonché di errata o mancata manovra

Indennizzo separato per ciascuna partita

In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui "Pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art "Pagamento dell'indennizzo"; per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta:

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.

Inondazioni, alluvioni e allagamenti

La Società, a parziale deroga dell'Art "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli, di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento da acqua in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici e tecnici;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a cose mobili all'aperto;
- e) alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- f) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 25 820,00
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore al 50,00 % della somma assicurata alla singola ubicazione, con il massimo di Euro 3 600 000,00

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in un qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia prestata nella presente Condizione Particolare con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso, imponibile pari a per mille e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Onda sonora

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonora provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a Velocità supersonica.

Onorario ingegneri e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa le spese sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti in genere, reesi necessarie a supporto alla ricostruzione o al ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e senza l'applicazione del disposto di cui all'Art "Assicurazione Parziale".

La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza relativamente alle partite fabbricati e macchinari, attrezzature e arredamento e con il limite di Euro 51 500,00 per periodo di assicurazione, fermo quanto stabilito dall'Art "Limite massimo dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione.

Onorario periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 3% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza e con il massimo di Euro 51 500,00 per periodo di assicurazione, fermo quanto stabilito dall'Art "Limite massimo dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione e senza l'applicazione del disposto di cui all'Art "Assicurazione parziale".

Parificazione danni di incendio

Fermo quanto stabilito dall'Art "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione e ad integrazione dello stesso, sono, parificati ai danni di incendio oltre i guasti causati alle cose assicurate per - ordine delle Autorità, anche quelli non sconsidevolmente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio od altro evento dannoso garantito.

Parziale deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'Art "Assicurazione parziale" delle Condizioni di Assicurazione, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui

somma assicurata maggiorata del 10,00 % non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato secondo quanto stabilito dall'Art "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione

Qualora risultasse inferiore, il disposto dell'Art "Assicurazione parziale" sarà operante in proporzione al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il suddetto valore risultante al momento del sinistro. La presente deroga non è operante per partite assicurate con dichiarazione di valore da parte di società di stima, e risultante da specifica Condizione Particolare, nonché per, quelle partite per le quali sia prevista la Condizione Particolare "Modalità di aggiornamento delle Somme assicurate"

Proroga dei termini di denuncia dei sinistri

A parziale deroga dell'Art "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni di Assicurazione, si stabilisce che i termini utili per la denuncia del sinistro si intendono triplicati

Proroga del termine di pagamento del premio

A parziale deroga dell'Art "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione, si stabilisce che il termine utile per il pagamento del premio delle rate successive viene elevato a 30 giorni

Rinuncia alla rivalsa -

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) le Società controllanti, controllate e collegate;
- c) i clienti; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile

Sovraccarico neve

A parziale deroga ed integrazione della Condizione Particolare "Eventi atmosferici", la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dal crollo totale o parziale di fabbricati, anche aperti ai lati, e di tettoie dovuto a sovraccarico per eccessivo accumulo di neve sui tetti

Sono esclusi i danni:

- a) causati da valanghe e slavine;
- b) causati da gelo, ancorché conseguente ad evento previsto dalla presente estensione di garanzia;
- c) a fabbricati e tettoie non conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi;
- d) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento (a meno che detti ampliamento e rifacimento, siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia), nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate dal crollo totale o parziale degli stessi;
- e) capannoni pressostatici ed a tensostrutture, nonché alle altre cose assicurate, dal crollo totale o parziale degli stessi;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere e ad impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 0 % dell'indennizzo stesso, con il minimo di Euro 516,00
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore al 0 % della somma assicurata alla singola ubicazione, con il massimo di Euro 516 500,00

Spese di demolizione e sgombero

La Società, a parziale deroga dell'Art "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, risarcisce le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro) indennizzabile a termini di polizza - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22 del 5/2/197 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - finto alla concorrenza del 109i dell'indennizzo pagabile a termine di polizza, con il limite, per periodo- di assicurazione, di Euro 155 000,00 per singola ubicazione, fermo quanto previsto dall'Art "Limite massimo dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione -

Terremoto

La Società, a parziale deroga dell'Art "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione, da maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che

tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;

c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro"

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a Euro 50 000,00 ;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore al 50,00 % della somma assicurata alla singola ubicazione, con il massimo di Euro 3 600 000,00

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in un qualsiasi momento, di recedere dalla garanzia prestata nella presente Condizione Particolare con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile pari a per mille e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso

__ Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta

Urto veicoli

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli non appartenenti all'Assicurato e/o al Contraente nè al suo servizio

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari a Euro 250,00

Precisazione:-

__ Con la presente polizza si intendono assicurati i seguenti beni:

1) Fabbricati: a) immobile sù in Trani - Piazza Plebiscito, 20, - adibito ad uffici, cabina elettrica, deposito di materiale elettrico ed attrezzature b) Sottostazione in contrada Monachelle: Cabina primaria S P Andria/Trani Km 3 2; d) Cabine elettriche di trasformazione in muratura ubicate in Trani in sedi diverse come da elenco inventario in possesso del contraente

Tutto quanto sopra si intende assicurato per **5 000 000,00**

2) Impianto di trasformazione: a) Macchinari ed impianti delle cabine elettriche ubicati nei fabbricati sopra descritti

Tutto quanto sopra si intende assicurato per euro **5 000 000,00**

Arredi ed attrezzature ufficio (Patrimonio Mobiliare)

Tutto quanto contenuto nei fabbricati sopra descritti esclusogli enti garantiti alla partita 2 Impianto di trasformazione - e quanto assicurato con Polizza Elettra -

Terrorismo:

A maggiore precisazione di quanto riportato alla clausola eventi speciali, si precisa che relativamente alla garanzia, terrorismo li stessa opera con uno scoperto del 20% fermo restando il massimo indennizzo: ivi previsti.

AMET S.P.A.

Esplosione e scoppi esterni:

La società risponde dei danni materiali e diretti cagionati, agli enti assicurati, da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate. An polizza escluse distruzioni e danneggiamenti provocati da ordigni, esplosivi

Alimentazione degli "impianti":

La società prende atto che, per l'alimentazione dell'impianto di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità, necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi interrati o non, di detti Combustibili.

AMET S.P.A.

Rovina ascensori:

La società si obbliga a risarcire i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni

Rottura di lastre:

La società si obbliga a risarcire l'assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo vetro pertinenti gli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza. La garanzia è

prestata per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza del 2% del valore assicurato con il massimo di euro 5 165,00-.

Perdita pigioni:

La società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua

Furto di fissi ed infissi:

La società risponde dei danni da furto di essi ed infissi, di proprietà comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di euro 5 165,00 per sinistro

AMET S P A

Ricorso terzi (con interruzione attività di terzi)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 516 500,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato, da colpa grave dell'Assicurato

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali: commerciali, agricole o di servizi entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso

L'assicurazione non Comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e Scarico; ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo

Non sono comunque considerati terzi:

il coniuge, i genitori; i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o Affine se con lui convivente;

- quando l'Assicurato non sia una persona fisica; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

- le Società le quali rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili

penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile

AMET S.P.A

INDENNITA' SUPPLEMENTARE La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità, supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempre che questo sia superiore ad Euro 51.646,00

INTERESSI SULLA SOMMA DOVUTA ALL'ASSICURATO A TITOLO DI INDENNIZZO

Fermo quanto previsto precedentemente nel caso di ritardi nell'esecuzione del pagamento dell'indennizzo dovuto all'Assicurato la Società si obbliga a pagare un importo pari agli interessi maturati con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva con scadenza alla data di emissione dell'ordine di pagamento fatto dalla Società alla banca in favore dell'assicurato. Il calcolo degli Interessi verrà effettuato applicando all'indennizzo dovuto al netto dell'eventuale anticipo indennizzi il tasso ufficiale di sconto in vigore al trentesimo giorno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva presente garanzia non trova applicazione se l'importo dell'indennizzo è inferiore a Euro 51 646,00=

RIMPIAZZO COMBUSTIBILE

La Società risarcisce il costo di rimpiazzo dell'combustibile nafta-gasolio-kerosene in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato -

CHIUSURA INCHIESTA

In caso di danno l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali decorrente dalla data di pagamento del medesimo indennizzo qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dell'eventuale successivo danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza,

COSTO DI RICOSTRUZIONE IN ZONE SISMICHE

Ad integrazione di quanto previsto in relazione alla determinazione del danno: assicurazione del costo di rimpiazzo, si conviene che: se la ricostruzione p rimpiazzo del fabbricato dovrà rispettare le norme tecniche per la ricostruzione in zone sismiche vigenti, al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i costi derivanti dal rispetto di tali norme